

Ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS)¹

del 24 novembre 1994 (Stato 1° febbraio 2013)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)²,

visto l'articolo 57 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 1948³
sulla navigazione aerea (LNA);

visti gli articoli 2a capoverso 3, 21, 24 capoverso 1 e 125 capoverso 2 dell'ordinanza
del 14 novembre 1973⁴ sulla navigazione aerea,⁵

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica agli alianti da pendio, ai cervi volanti, ai paracadute ascensionali, ai palloni frenati, ai paracadute e agli aeromobili senza occupanti.

Sezione 2: Disposizioni comuni

Art. 2 Registro aeronautico e navigabilità

¹ Gli aeromobili di cui all'articolo 1 non sono iscritti nel registro aeronautico.

² La navigabilità di tali aeromobili non è oggetto di esame.

³ Non vengono rilasciati certificati relativi al rumore.

Art. 3 Luogo di decollo e d'atterraggio

¹ Gli aeromobili di cui all'articolo 1 non sono obbligati a decollare o atterrare su un aerodromo.

² È fatto salvo in tutti i casi il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle turbative del possesso e di farsi risarcire i danni.

RU 1994 3076

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399).

² Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

³ RS 748.0

⁴ RS 748.01

⁵ Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).

Art. 4 Manifestazioni aeronautiche pubbliche

Le manifestazioni aeronautiche pubbliche cui partecipano esclusivamente gli aeromobili di cui all'articolo 1 non necessitano dell'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione (qui di seguito: UFAC⁶).

Art. 5 Voli commerciali

I voli commerciali con aeromobili menzionati all'articolo 1 non necessitano dell'autorizzazione dell'UFAC.

Sezione 3: Alianti da pendio**Art. 6** Definizione

Sono considerati alianti da pendio tutti gli apparecchi volanti che si prestano al decollo a piedi, segnatamente i deltaplani e i parapendio, se, immediatamente dopo il decollo, sono utilizzati per l'esecuzione di voli a vela o planati.

Art. 7 Età minima, licenza e esami

¹ L'età minima è di 15 anni per effettuare voli d'istruzione e di 16 anni per conseguire una licenza ufficiale.⁷

² Solo le persone titolari di una licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con alianti da pendio. Per effettuare voli occasionali è sufficiente una licenza straniera riconosciuta come equivalente secondo il capoverso 7.⁸

³ I voli d'istruzione devono essere effettuati sotto la sorveglianza diretta di una persona titolare di un permesso ufficiale d'istruttore.

⁴ Solo le persone titolari di una licenza ufficiale speciale svizzera possono effettuare voli con un passeggero. Per effettuare voli occasionali non commerciali è sufficiente una licenza straniera riconosciuta come equivalente secondo il capoverso 7.⁹

⁵ Durante ogni volo, il titolare deve recare seco la licenza.

⁶ Gli esami per il conseguimento della licenza si svolgono, conformemente alle istruzioni dell'UFAC, a cura di esperti riconosciuti dallo stesso.

⁶ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1392).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 313).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 313).

⁷ L'UFAC designa un organo competente per il riconoscimento dell'equivalenza delle licenze straniere. L'organo riconosce le licenze straniere in base alle direttive emanate dall'UFAC.¹⁰

Art. 8 Norme di circolazione e d'esercizio

¹ I decolli e gli atterraggi sono vietati sulle strade pubbliche e sulle piste di sci.

² Gli assembramenti di persone all'aperto, gli edifici, le strade pubbliche, le piste di sci, gli impianti pubblici di trasporto, quali ferrovie, funivie e impianti di risalita, le linee elettriche o altri cavi devono essere sorvolati o evitati ad una distanza tale da garantire una sicurezza sufficiente.

³ I voli oltre i confini nazionali e doganali sono autorizzati a condizione che non venga trasportata nessuna merce; occorre recare seco i documenti necessari per valicare la frontiera. Rimane salvo il diritto estero.

⁴ Qualora alianti da pendio fossero utilizzati sulle acque pubbliche, sono fatti salvi la legislazione federale sulla navigazione interna e il diritto cantonale in materia.

⁵ Per rimorchiare alianti da pendio per mezzo di verricelli, veicoli o battelli ad un'altezza di oltre 150 m sopra il suolo occorre un'autorizzazione dell'UFAC.

⁶ Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni relative agli alianti che figurano nell'ordinanza del DATEC del 4 maggio 1981¹¹ concernente le norme di circolazione per aeromobili, ad eccezione di quelle che stabiliscono le quote minime di volo.

Art. 9 Restrizioni di volo

¹ L'utilizzazione degli alianti da pendio è proibita:

- a. ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile adibito ad aerei;
- b. durante le ore dei voli militari, ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo militare adibito ad aerei;
- c. ad una distanza inferiore a 2,5 km da un eliporto.

² La direzione dell'aerodromo o gli organi di controllo della circolazione aerea possono autorizzare eccezioni alle restrizioni di cui sopra.

Art. 10 Assicurazione responsabilità civile

¹ La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

² Se l'esercente è domiciliato all'estero, è sufficiente, per effettuare voli in Svizzera, che egli sia coperto da un'assicurazione responsabilità civile conclusa all'estero a

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 313).

¹¹ RS 748.121.11

suo nome, a condizione che la copertura sia dello stesso ammontare e che l'assicurazione copra anche le pretese di terzi in Svizzera.

³ L'utilizzatore di un aliante da pendio deve recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

Sezione 4: Cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati

Art. 11

¹ L'utilizzazione di cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati necessita dell'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC fissa in ogni singolo caso le condizioni d'ammissione e di utilizzazione.

² La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

Sezione 5: Paracadute

Art. 12 Norme di circolazione

I lanci in paracadute sono disciplinati dagli articoli 3 capoverso 2 e 12 dell'ordinanza del 4 maggio 1981¹² concernente le norme di circolazione per aeromobili.

Art. 13 Assicurazione responsabilità civile

¹ La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

² La copertura assicurativa dell'aeromobile verso terzi a terra deve estendersi anche all'impiego di paracadute per lanci d'emergenza.

³ Ad ogni lancio, il paracadutista deve recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

Sezione 6: Aeromobili senza occupanti, di peso superiore a 30 kg

Art. 14 Categorie

¹ L'impiego di aeromobili senza occupanti, segnatamente di cervi volanti, paracadute ascensionali, palloni frenati, palloni liberi e aeromodelli di peso superiore a 30 kg, necessita dell'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC stabilisce in ogni singolo caso le condizioni d'ammissione e di utilizzazione.

² La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

¹² RS 748.121.11

Sezione 7: Aeromobili senza occupanti, di peso inferiore o uguale a 30 kg

Art. 15 Restrizioni per cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati

È proibito far salire cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati:

- a. ad un'altezza superiore a 60 m sopra il suolo;
- b. ad una distanza inferiore a 3 km dalle piste di un aerodromo civile o militare.

Art. 16 Restrizioni per palloni liberi

È proibito far salire palloni liberi:

- a. se il carico utile è superiore a 2 kg o la capacità superiore a 30 m³;
- b. ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile e militare se la capacità è superiore a 1 m³.

Art. 17¹³ Restrizioni per aeromodelli

¹ Chi utilizza un aeromodello di peso inferiore o uguale a 30 kg deve mantenere costantemente un contatto visivo diretto con l'aeromobile.

² È proibito utilizzare aeromodelli il cui peso è compreso tra 0,5 e 30 kg:

- a. ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile o militare;
- b. nelle zone di controllo (CTR), ad un'altezza superiore a 150 m sopra il suolo.

Art. 18¹⁴ Eccezioni alle restrizioni

¹ Possono autorizzare eccezioni:

- a. alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera b, 16 lettera b e 17 capoverso 2: l'organo di controllo della circolazione aerea o la direzione dell'aerodromo;
- b. alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera a, 16 lettera a e 17 capoverso 1: l'UFAC.

² Tali eccezioni possono essere autorizzate solamente se gli altri utenti dello spazio aereo e terzi a terra non sono messi in pericolo.

³ L'autorizzazione può sottostare a condizioni.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399).

Art. 19 Diritto cantonale

In vista di ridurre l'impatto ambientale e i rischi cui sono esposti persone e beni a terra, i Cantoni possono emanare prescrizioni applicabili agli aeromobili senza occupanti, di peso inferiore o uguale a 30 kg (art. 51 cpv. 3 LNA).

Art. 20 Assicurazione responsabilità civile

¹ La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall' esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

² Tale copertura assicurativa non è necessaria per:

- a. i cervi volanti e i paracadute ascensionali il cui peso è inferiore a 1 kg e la cui altezza ascensionale è inferiore a 60 m;
- b. i palloni frenati il cui carico utile è inferiore a 0,5 kg, la cui capacità è inferiore a 30 m³ e la cui altezza ascensionale è inferiore a 60 m;
- c. i palloni liberi il cui carico utile è inferiore a 0,5 kg e la cui capacità è inferiore a 30 m³;
- d. gli aeromodelli il cui peso è inferiore a 0,5 kg.

³ Nell'utilizzare tali apparecchi, occorre recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

Sezione 7a:¹⁵ Disposizione penale**Art. 20a**

Chi viola uno degli obblighi di cui all'articolo 10 è punito in virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA.

Sezione 8: Disposizioni finali**Art. 21** Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 14 marzo 1988¹⁶ sugli alianti da pendio e taluni altri aeromobili;
- b. l'ordinanza del 14 marzo 1988¹⁷ sulle restrizioni applicabili a taluni apparecchi volanti e proiettili.

¹⁵ Introdotta dal n. I 8 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).

¹⁶ [RU 1988 549]

¹⁷ [RU 1988 554, 1992 548]

Art. 22 Diritto vigente: modifica

...¹⁸

Art. 23 Disposizione transitoria

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, la copertura della responsabilità civile dovrà essere conforme alle prescrizioni degli articoli 11 capoverso 2 e 20 capoverso 1.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

¹⁸ Le mod. possono essere consultate alla RU **1994** 3076.

